



TRIBUNALE DI TRIESTE

- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -

Il Tribunale di Trieste, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,

dott.ssa Silvia Bianchi	Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato	Giudice
dott. Edoardo Sirza	Giudice est.

pronuncia la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. R.G. 4603/2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , nato a Gorizia il 30/07/1942, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saša Primosig e Francesca Pegan

- ATTORE OPPONENTE -

CONTRO

Controparte_1 (C.F. e P.IVA *P.IVA_1* , con sede legale in Monfalcone (GO), Via Galvani n. 18, in persona della liquidatrice *Controparte_2* rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Compagnone, Sara Baiano e Valentina Codutti

- CONVENUTA OPPOSTA -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 364/2025 emesso dal Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, in data 8 luglio 2025 nel procedimento iscritto sub R.G. 2981/2025.

* * *

Conclusioni delle parti

All'udienza del 12/03/2026, previa rinuncia dell'opponente alle domande riconvenzionali avanzate nell'atto di citazione in opposizione, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.

Parte attrice opponente:

«In via preliminare e/o pregiudiziale:

- per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e previo accertamento della sussistenza della clausola compromissoria, accertare e dichiarare la presente causa di competenza del Collegio Arbitrale da nominarsi secondo le previsioni contenute nella clausola statutaria di cui all'art.

29 Statuto della società *Controparte_1*

- in via subordinata, qualora la predetta eccezione non dovesse trovare accoglimento, previo accertamento della sussistenza di litispendenza e/o connessione tra la presente causa e quelle azionate in Slovenia ed iscritte al n. 38/25, 41/25 e 79/25 Tribunale Nova Gorica, adottare ogni necessario e consequenziale provvedimento di legge ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 30 Regolamento del 12/12/2012 - N. 1215.

- In via d'urgenza: per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, tenuto conto della posizione di conflitto di interessi in cui versa l'attuale amministratrice, signora

Controparte_2 nominare ex art. 78 c.p.c. un curatore speciale, che si sostituisca ad ella;

- Nel merito in via principale: per tutte le ragioni di cui in parte narrativa, revocare il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, in quanto illegittimamente emesso, tenuto conto dell'inesigibilità, allo stato attuale, nonché infondatezza del presunto credito della società *Controparte_1* nei confronti del *Pt_1* in considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti in data 3 marzo 2023 e dei gravi e ripetuti inadempimenti posti in essere dalla signora *CP_2* che giustificano un'eccezione inadimplenti non est adimplendum;
- Spese rifuse.»

Parte convenuta opposta:

- «- Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 364/2025 del 08/07/2025 e per l'effetto condannare il sig. *Pt_1* a pagare le seguenti somme: (i) € 172.468,16 in linea capitale; (ii) interessi corrispettivi al tasso legale dal dovuto al saldo; (iii) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.600,00 per compenso di difensore, € 406,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- Spese rifuse.»

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4 luglio 2025, la *Controparte_1* in persona dell'amministratrice unica *Controparte_2* chiedeva al Tribunale di Trieste l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di *Parte_1* per la somma di 172.468 euro, domandando la restituzione di somme asseritamente sottratte al patrimonio sociale nel periodo in cui il *Pt_1* rivestiva la carica di amministratore unico della società. In termini di prova scritta, la pretesa si fondava su un accordo quadro sottoscritto dai due soci della società – *Pt_1* e *CP_2* – in data 3 marzo

2025, ove il *Pt_1* tra l'altro, riconosceva di essere detentore materiale di 142.720 euro di proprietà della società, trasferita sul proprio conto corrente personale, e di essere debitore verso la società di ulteriori 29.748,16 euro per aver incassato personalmente corrispettivi dovuti alla società a vario titolo.

Il decreto ingiuntivo n. 364/2025 veniva emesso in data 8 luglio 2025, senza concessione della provvisoria esecutorietà, e notificato al *Pt_1* il 26 luglio 2025.

Con atto di citazione notificato il 1° ottobre 2025, il *Pt_1* proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedeva la nomina di un curatore speciale della società, sollevava in via pregiudiziale l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito per la presenza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della *Controparte_1* e, in via subordinata, l'eccezione di litispendenza e/o connessione internazionale ai sensi degli artt. 29 e 30 del Regolamento UE n. 1215/2012. Nel merito, opponeva l'*exceptio inadimplenti non est adimplendum* e formulava inoltre domande riconvenzionali.

La *Controparte_1* si costituiva con comparsa del 30 dicembre 2025, contestando le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e concessione della provvisoria esecutorietà.

Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 27 gennaio 2026, il giudice istruttore rigettava l'istanza di nomina del curatore speciale, disponeva la conversione del rito ordinario in rito semplificato di cognizione e confermava l'udienza del 12 marzo 2026 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.

In corso di causa *Pt_1* presentava contro la società un ricorso ex art. 700 c.p.c. per l'esibizione di documentazione sociale e per l'inibitoria alla tenuta di un'assemblea sociale prevista per il 9/12/2025, con istanza di concessione *inaudita altera parte*, rigettata dal giudice istruttore.

All'udienza del 12 marzo 2026, parte opponente rinunciava al ricorso ex art. 700 dichiarando di non avere più interesse atteso che le assemblee si erano ormai tenute. Inoltre, alla predetta udienza, quanto al processo di merito, il giudice dichiarava inammissibile la memoria depositata dall'opponente il 29 gennaio 2026, in quanto depositata successivamente la conversione al rito semplificato e senza autorizzazione, ammettendo tuttavia la produzione documentale relativa al fatto sopravvenuto dell'avvio, da parte di CP_1, della procedura arbitrale per la medesima controversia pendente in questa sede. Il giudice, preso atto della rinuncia dell'opponente alle domande riconvenzionali e delle conclusioni precisate come in epigrafe, ammetteva i procuratori delle parti alla discussione orale della causa e riservava quindi la decisione al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri, tempestivamente sollevata dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione, è fondata e merita accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.

Lo statuto della Controparte_1 nella versione vigente adottata con delibera assembleare del 5 ottobre 2004, prevede all'art. 36 la seguente clausola compromissoria:

«Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia [...]. Egli deciderà in via rituale e

secondo diritto [...]. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 in materia di clausola compromissoria.»

Il testo dello statuto vigente risulta in atti sia perché prodotto dall'opponente quale allegato all'atto di citazione in opposizione (doc. 7), sia perché testualmente trascritto nell'istanza di nomina di arbitro depositata dalla stessa **CP_1** (doc. 23 della produzione opponente, la cui acquisizione è stata autorizzata all'udienza del 12 marzo 2026).

L'opponente, nell'atto di citazione, ha richiamato la clausola compromissoria con riferimento all'art. 29 dello statuto, riproducendone un testo corrispondente a una versione previgente che, per quanto qui rileva, devolveva agli arbitri qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali. L'errore nella riproduzione nell'atto della clausola statutaria vigente non inficia la fondatezza dell'eccezione, il cui contenuto è univoco: lo statuto, tanto nella sua versione antecedente, quanto in quella attuale, devolve alla competenza arbitrale le controversie inerenti ai rapporti sociali, e la presente controversia, tra la società e il suo ex amministratore e relativa all'esercizio del mandato gestorio, rientra in quell'ambito. La controparte ha del resto preso compiutamente posizione sul punto, senza sollevare eccezioni di carattere formale.

Entrando nel merito dell'eccezione, la presente causa ha ad oggetto la pretesa restitutoria della società **Controparte_1** nei confronti del cessato amministratore unico **Parte_1** per somme che si assumono indebitamente sottratte al patrimonio sociale nel periodo in cui questi rivestiva la carica, in particolare tra il 6 e il 14 settembre 2023. Si tratta, nella sua sostanza, di una controversia promossa dalla società nei confronti del proprio ex amministratore, che ha ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale: fattispecie testualmente

ricompresa tanto nell'art. 29 del precedente statuto quanto nell'art. 36 dello statuto vigente.

Tale qualificazione non muta, come sostiene l'opposta, per il fatto che la propria pretesa monitoria era fondata sull'accordo quadro del 3 marzo 2025, che conteneva una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. La ricognizione di debito, infatti, non costituisce un'autonoma fonte di obbligazioni, ma produce una mera astrazione processuale della *causa debendi*, operando, solo sul piano processuale, un'inversione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del rapporto fondamentale. Il rapporto fondamentale sottostante, tuttavia, è e resta quello dedotto, cioè la responsabilità dell'ex amministratore nell'esercizio del proprio mandato gestorio.

È dunque infondata la deduzione della società opposta che, nel resistere all'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria statutaria, invoca la clausola di elezione del foro contenuta nell'art. 7 dell'accordo quadro del 3 marzo 2025, a mente del quale *«per ogni e qualsivoglia controversia derivante dal presente accordo, sia essa di validità, interpretazione o sua esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di imprese»*.

E ciò sia perché l'accordo quadro, come detto, non è la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio, sia perché è *res inter alios acta*, essendo stato sottoscritto da *Pt_1* e *CP_2* in proprio, quali soci di *Controparte_1* e di altre società, come risulta in modo inequivocabile dall'intestazione dell'atto («I Signori *Pt_1* [...] [...] e *Controparte_2* »), mentre la società *Controparte_1* non è parte dell'accordo.

Pertanto, la clausola di elezione del foro ivi contenuta non può produrre effetti nei confronti della società, né in termini soggettivi, né in termini oggettivi in relazione alla materia del contendere.

La conclusione raggiunta, d'altro canto, trova definitiva conferma nel comportamento della stessa *Controparte_1* la quale, come risulta dalla documentazione acquisita all'udienza del 12 marzo 2026, ha attivato in corso di questa causa la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, depositando istanza di nomina di arbitro presso la Camera di Commercio di Gorizia nei confronti del *Pt_2* al fine di far valere la responsabilità di quest'ultimo in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio. La stessa condotta di *Pt_3* [...] successiva all'introduzione della causa conferma dunque che le controversie relative alla responsabilità del cessato amministratore rientrano nell'ambito della clausola compromissoria statutaria e devono essere devolute all'arbitro ivi previsto.

In conclusione, l'eccezione di incompetenza è fondata poiché la causa ha ad oggetto la pretesa restitutoria della società nei confronti del cessato amministratore per fatti di gestione che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto della società, sono di competenza arbitrale. Conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto del presupposto processuale della competenza.

Quanto alle spese processuali, l'opponente è vittoriosa nel merito, ma è virtualmente soccombente nel subprocedimento cautelare che ha avviato in corso di causa, che ha dato causa ad attività difensiva della controparte, avendo proposto una domanda cautelare manifestamente inammissibile in quanto priva di ogni strumentalità rispetto al merito di questa causa. Pertanto, le spese vanno poste a carico dell'opposta, con compensazione per la metà in ragione della soccombenza dell'opponente nel subprocedimento cautelare. Esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m.

147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (52.000,01 euro – 260.000,00 euro), applicando i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, e i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria e per la fase decisionale, in considerazione della circostanza che la causa è stata definita sulla base della questione preliminare di competenza, senza necessità di istruttoria e con fase decisionale semplificata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da *Pt_1* [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2025 del 08/07/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

- 1) **dichiara** l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri da nominarsi ai sensi dell'art. 36 dello statuto della *Controparte_1*
- 2) **revoca** il decreto ingiuntivo n. 364/2025 emesso dal Tribunale di Trieste in data 8 luglio 2025 nel procedimento iscritto sub R.G. 2981/2025;
- 3) **condanna** la società *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Pt_1* [...] delle spese del presente giudizio, che liquida, nella quota di ½, in 4.500,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge e rimborso del contributo unificato e del bollo; compensa le spese per la restante metà.

Così deciso a Trieste, il 18/3/2026

La Presidente
dott.ssa Silvia Bianchi